

ALLEGATO A

al decreto direttoriale per la definizione delle regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni, ai sensi dell'art. 59, comma 7- bis, del decreto legislativo n. 82/2005

Convenzione per la fruizione della base dei dati catastali gestita dall'Agencia del territorio ai sensi dell'art. 59, comma 7-bis, del D.Lgs 82/2005.

L'Amministrazione CF/PI: con sede legale in, rappresentato/a da in qualità di, di seguito denominato "Amministrazione"

oppure

L'Amministrazione CF/PI: con sede legale in, rappresentato/a da in qualità di rappresentante delle Amministrazioni, di seguito denominato "Amministrazione"

Premesso:

- a. che, ai sensi dell'art. 57 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è stata istituita l'Agencia del territorio;
- b. che, a decorrere dal 1° gennaio 2001, come previsto dal decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, l'Agencia del territorio è esecutiva ed esercita tutte le attività e le funzioni previste dalle norme e dallo statuto, prima svolte dal Dipartimento del Territorio del Ministero delle Finanze;
- c. che il comma 7-bis dell'art. 59 del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82 prevede che la banca dati catastale rientra tra i dati territoriali di interesse nazionale e come tale debba essere resa disponibile per via telematica ai sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni;
- d. che con circolare n. 7 del 15 dicembre 2006 del Direttore dell'Agencia del territorio sono state regolamentate, in via transitoria, le modalità di fornitura telematica dei dati catastali ai comuni, province e regioni;
- e. che ai sensi dell'art. 1, commi 194 – 200, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i comuni cooperano con l'Agencia del territorio nella gestione della banca dati catastale;
- f. che con decreto del Direttore dell'Agencia del territorio 13 novembre 2007 sono state definite le regole tecnico economiche per l'utilizzo dei dati catastali per via telematica da parte dei sistemi informatici di altre amministrazioni;

tutto ciò premesso l'Amministrazione, come sopra rappresentata dichiara di accettare integralmente le condizioni di seguito riportate.

Art. 1

Oggetto

Con la presente convenzione sono disciplinate le modalità di accesso ai servizi di interscambio per la fruizione della base dei dati catastali ai sensi dell'art. 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Le modalità tecniche per l'accesso alla base dei dati catastali e l'interscambio delle informazioni ad essa attinenti sono definite nell'allegato "B" del decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

Art. 2

Ambito territoriale

L'Amministrazione, ai fini del presente atto, indica quale ambito territoriale di propria competenza:

- nazionale
- regione
- provincia di
- comuni di

Art. 3

Modalità di fornitura dei servizi

L'Amministrazione dichiara di voler disporre della fornitura della base dei dati catastali attraverso i servizi di cooperazione applicativa del "Sistema di Interscambio" dell'Agenzia del territorio.

Per l'accesso ai servizi d'interscambio la pubblica amministrazione si avvale, in qualità di incaricato, di _____.

Art. 4

I servizi

I servizi forniti e i relativi livelli di servizio sono indicati nell'Allegato B del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 e pubblicati sui siti dell'Agenzia del territorio e del Comitato per le regole tecniche istituito presso il CNIPA.

Per le necessità inerenti le forniture di primo impianto dei dati catastali alle Amministrazioni, l'eventuale trasferimento massivo dei dati è regolamentato come segue:

Art. 5

Oneri economici

L'accesso alla base dei dati catastali è consentito senza alcun onere.

Sono a carico dell'Amministrazione eventuali costi eccezionali sostenuti dall'Agenzia del territorio per realizzare ed erogare servizi specifici connessi a particolari esigenze. Nella determinazione dei costi eccezionali di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le regole della

riusabilità del software e delle applicazioni informatiche nella pubblica amministrazione.

Le regole tecnico economiche di erogazione dei servizi di cui al comma 2 dell'art. 3 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 sono definite mediante atti aggiuntivi alla presente convenzione.

Art. 6

Utilizzazione e custodia dei dati forniti

L'Amministrazione dichiara che l'accesso alla base dei dati catastali è necessario per lo svolgimento, diretto o per il tramite dei soggetti delegati, dei propri compiti istituzionali e si impegna ad utilizzare i dati forniti esclusivamente in conformità a tali scopi.

L'Amministrazione si impegna ad utilizzare i dati nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, in materia di riutilizzo dei dati e delle informazioni catastali, fermo restando le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

L'Amministrazione si impegna a non cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i dati catastali acquisiti, fatto salvo quanto previsto al comma 5 dell'art. 4 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

I dati acquisiti devono essere conservati e custoditi in conformità a quanto stabilito dagli artt. 51 e 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e nel rispetto delle regole contenute nel "disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza", di cui all'allegato B del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 7

Titolarietà dei dati

L'Agenzia del territorio, che garantisce la gestione unitaria e certificata della base dei dati catastali e dei flussi di aggiornamento delle informazioni assicurando il coordinamento operativo per la loro utilizzazione a fini istituzionali attraverso il Sistema Pubblico di Connettività, ha la facoltà di variare i contenuti della base informativa e le modalità d'interscambio in relazione alle esigenze istituzionali fermo restando quanto previsto all'articolo 6, comma 2 del Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007.

In conformità a quanto stabilito dall'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, per garantire l'allineamento delle informazioni erogate e, al contempo, migliorarne la qualità, l'amministrazione, direttamente o per il tramite di altro soggetto delegato o incaricato, rende disponibile l'aggiornamento delle informazioni che abbiano attinenza con la base dei dati catastali e di cui abbia la titolarità, attraverso un flusso informativo di ritorno secondo le regole tecniche del Sistema Pubblico di Connettività.

Art. 8

Tutela dei dati personali

Nell'ambito del trattamento dei dati personali connessi all'esecuzione delle attività previste dal presente atto, l'Agenzia e l'Amministrazione, in qualità di Titolari autonomi, si impegnano reciprocamente ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori il segreto rispetto a tutti i dati personali dei quali avranno conoscenza nello svolgimento del servizio, e a non diffondere a terzi alcuna

informazione o documentazione acquisita.

Le persone incaricate del trattamento saranno individuate dal Titolare ed opereranno sotto la sua diretta autorità, attenendosi alle istruzioni dallo stesso impartite.

La ricezione dei dati è consentita solo alle persone fisiche designate quali incaricati del trattamento.

Le parti si impegnano reciprocamente ad adottare le misure organizzative, fisiche e logistiche di cui agli artt. 31-36 del decreto legislativo n. 196/2003 e del relativo Disciplinare Tecnico, al fine di assicurare la riservatezza e la sicurezza dei dati.

Art. 9

Foro competente

Il Foro competente a risolvere qualsiasi controversia che possa sorgere tra l'Agenzia e l'Amministrazione, direttamente od indirettamente connessa all'esecuzione del servizio, è quello di Roma.

Art. 10

Clausola di Salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, o in caso di conflitto tra le disposizioni della presente convenzione e le disposizioni contenute nel Decreto del Direttore dell'Agenzia del territorio 13 novembre 2007 si applicano le disposizioni del Decreto stesso.

Art. 11

Comunicazioni.

Tutte le comunicazioni e notifiche tra le parti dovranno essere eseguite con lettera raccomandata A/R o mediante posta certificata.

Art. 12

Durata della Convenzione

La convenzione ha durata quinquennale ed è tacitamente rinnovata salvo formale disdetta da una delle parti tramite comunicazione, con almeno 90 giorni di preavviso, nelle forme di cui al precedente art. 11.

Roma,

L' Amministrazione.....

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. l'Amministrazione, come sopra rappresentato, dichiara di approvare specificamente gli artt. 6, 9 e 10.

L' Amministrazione

.....